Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio III – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
-del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
-dell'Area Negoziale dei Dirigenti di polizia penitenziaria
LORO SEDI

m_dg.GDAP.21/03/2025.0128975.U

E, p.c.

Al Vice Direttore Generale del Personale del DAP
Dr. **Augusto Zaccariello**

Alla Direzione Generale del Personale
Divisione IV – Specialità e Specializzazioni

OGGETTO: Modifiche allo schema di decreto per l'accesso alla specializzazione UAS dopo le osservazioni delle OO.SS.

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto, si sottopone a codeste Segreterie la bozza modificata del Decreto Ministeriale recante i criteri di accesso alla Specializzazione U.A.S.

Le modifiche hanno riguardato:

- ✓ All'art. 2 "*Considerati i vantaggi derivanti in termini di sicurezza, efficienza operativa* e ~~riduzione dei costi~~..." è stata soppressa la parte relativa ai costi in quanto non sono né considerati né quantificati;
- ✓ inserimento all'art. 3 della "**Istituzione del servizio UAS del Corpo di polizia penitenziaria**" prima all'art. 10.
- ✓ Art. 4 (nel nuovo testo art. 5): "*Nel rispetto dei criteri generali previsti nel presente decreto, la Direzione Generale del Personale in base alle rispettive esigenze di servizio segnalate dal Gruppo Operativo Mobile, dal Nucleo Investigativo centrale, dall'Ufficio per Sicurezza Personale e per la Vigilanza, dal Gruppo Intervento Operativo, può* ***individuare***, ***fermo***

p.t.

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio III – Relazioni Sindacali

***restando l'organico stabilito**, la riserva del numero delle unità poste a interpello **interno ai predetti Reparti**, da destinare a quelle **articolazioni** ~~gli Uffici~~ per l'abilitazione al pilotaggio di UAS dell'Amministrazione."*
Modificato con le parti indicate in neretto.

- ✓ l'innalzamento dell'età massima dei partecipanti all'interpello ad anni **54**;
- ✓ Tra i requisiti è stata sostituita la sanzione della censura nei cinque anni precedenti con la dicitura: "***assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente***", sia per i piloti che per gli istruttori UAS;
- ✓ Art. 6 (ora art. 7): "*I criteri di selezione e valutazione dei titoli, ivi compresa la composizione della Commissione esaminatrice, sono definiti con apposito provvedimento del ~~Capo Dipartimento~~ Direttore Generale del Personale previa autorizzazione del Capo del Dipartimento.*" È stata definita la competenza in capo al DGP;
- ✓ Nell'articolo 11 delle disposizioni transitorie è stato soppresso il 2° comma in quanto risulta contradditorio rispetto a quanto precedentemente indicato anche perché si rischierebbe di aumentare l'organico dei reparti speciali che hanno già l'organico stabilito e le procedure di reclutamento rispettivamente già fissate. Sono stati riaggiornati i riferimenti agli artt. precedenti presenti nel comma 1 per modifica numerazione.

Nelle premesse al testo è stato introdotto il Protocollo tecnico-operativo sottoscritto in data 15 maggio 2024 tra il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza e il Direttore Generale dell'Enac, d'intesa con i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per la disciplina dell'impiego dei Droni per il controllo del territorio, il contrasto alla criminalità, la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari.

A tal proposito si invitano codeste O.O.S.S. a far pervenire eventuali osservazioni **entro il 04 aprile p.v.** all'indirizzo *relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it*.

Si porgono distinti saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

p.t.

Ministero della Giustizia

IL MINISTRO

VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n.82 recante "Regolamento del Corpo di polizia penitenziaria" e in particolare l'articolo 79 e il comma 1 dell'articolo 81, ove previsto che al personale possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, le cui caratteristiche, criteri, modalità di attribuzione e di uso sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art.12 della legge 28 luglio 1999 n.266";

VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";

VISTO il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, che, ai sensi dell'articolo 1-bis (utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria), all'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021";

VISTO il decreto 13 giugno 2022 del Ministero dell'Interno, che, disciplina le "Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto", in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;

VISTO l'Accordo nazionale quadro sottoscritto per il personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria in data 5 ottobre 2023 – triennio contrattuale 2019-2021 che all'art.22 individua la specializzazione di Operatore di aeromobili a pilotaggio remoto e che la definizione delle competenze della specializzazione, i criteri di accesso e la selezione del personale sono rimandanti a uno o più decreti ministeriali da adottarsi previo esame con le organizzazioni sindacali;

VISTO il Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 4 gennaio 2021, emanato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), e successive modificazioni di adeguamento al Regolamento europeo (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione Europea del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947della Commissione Europea del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

PRESO ATTO di quanto segnalato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità con nota n.0086275.U del 10.12.2024;

VISTO il Protocollo tecnico-operativo sottoscritto in data 15 maggio 2024 tra il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza e il Direttore Generale dell'Enac, d'intesa con i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per la disciplina dell'impiego dei Droni per il controllo del territorio, il contrasto alla criminalità, la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari;

ATTESA la necessità di favorire l'efficientamento e l'ottimizzazione dei processi amministrativi ed organizzativi del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari anche in chiave di contrasto al fenomeno dell'introduzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o di oggetti non consentiti mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte della criminalità organizzata;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di accesso alla specializzazione di pilota di aeromobili a pilotaggio remoto per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre1990 n. 395;

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

Ministero della Giustizia

DECRETA

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento fissa i criteri, i requisiti e le modalità di accesso nonché della formazione e aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato per la conduzione di aeromobili a pilotaggio remoto (di seguito UAS).

2. Il personale del Corpo è impiegato nella specializzazione in via non esclusiva e sussidiaria ai compiti istituzionali attribuiti dalla Legge alla Polizia Penitenziaria.

Articolo 2
(Obiettivi)

1. Considerati i vantaggi derivanti in termini di sicurezza, efficienza operativa che comporta l'utilizzo di UAS in ausilio alle attività e ai servizi espletati dalla Polizia penitenziaria, la finalità del presente decreto è quella di stabilire le modalità di accesso alla specializzazione, di conseguimento e mantenimento delle diverse qualifiche nonché delle abilitazioni previste per tali operatori.

Articolo 3
(Istituzione del servizio UAS del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituito e organizzato il servizio UAS del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 4
(Conferimento della Specializzazione e Qualifiche)

1. Le qualifiche di specializzazione UAS del Corpo di polizia penitenziaria si suddividono in:
   a) Pilota UAS;
   b) Pilota Istruttore UAS (Trainer e Valutatore).
2. L'attribuzione della specializzazione all'appartenente al Corpo è conferita con provvedimento della Direzione Generale del Personale e annotata al foglio matricolare all'esito del previsto corso di formazione.
3. Il pilota UAS del Corpo di polizia penitenziaria deve:

a) conseguire le certificazioni obbligatorie per il pilotaggio degli UAS in relazione agli scenari standard, agli scenari specifici concordati con E.N.A.C. per le FF.OO. e del Corpo di polizia penitenziaria;
b) conoscere ed essere aggiornato sulle leggi che regolano lo spazio aereo, le restrizioni al volo, le comunicazioni aereonautiche e le regole di sicurezza dettate dalla normativa europea e italiana specifiche del settore;
c) conoscere il sistema UAS nel suo complesso, comprendere il funzionamento e le procedure necessarie per la *safety* e la *security*;
d) acquisire le capacità di pianificazione dei voli in relazione al contesto e alle esigenze operative indicategli;
e) eseguire la manutenzione ordinaria degli UAS e verificarne l'efficienza, gestire la documentazione di volo, acquisire la giusta consapevolezza situazionale, la capacità di ridurre e gestire i rischi, la sicurezza e le emergenze connesse al volo;

f) acquisire le competenze tecniche sulle comunicazioni aeronautiche e di lavoro in gruppi funzionali ed efficaci all'interazione con altri piloti e con il personale degli enti deputati al controllo del traffico aereo;
g) acquisire la capacità di conduzione, navigazione e utilizzo degli strumenti tecnologici a lui affidati;
h) acquisire le competenze generali necessarie all'espletamento del servizio.

Articolo 5
(Impiego del personale Pilota)

1. I piloti possono essere impiegati:
   a) presso i Reparti territoriali di Polizia Penitenziaria per impiego operativo, non esclusivo;
   b) presso il Gruppo Operativo Mobile (G.O.M.), il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.), l'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza (U.S.Pe.V.), il Gruppo Intervento Operativo (G.I.O.), per l'impiego operativo;
   c) presso la Sezione Centrale UAS della Divisione IV – Specialità e specializzazioni per l'organizzazione del servizio, il coordinamento e il raccordo operativo;
   d) presso la Direzione Generale della Formazione con funzione di istruttore;
   e) presso la competente Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi anti-drone e innovazione tecnologica della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e gli interventi in materia di edilizia penitenziaria, per le attività di collaudo, sperimentazione UAS e sopralluoghi tecnici;
   f) presso altri presidi e strutture individuati dell'Amministrazione penitenziaria con Provvedimento del Capo del Dipartimento.
2. Alla determinazione dell'aliquota di personale idoneo da avviare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione provvede, con bando ad interpello nazionale, distrettuale e locale, la Direzione Generale del Personale sulla base del fabbisogno indicato con proposta formale della competente Divisione IV – Specialità e specializzazioni.
3. Nel rispetto dei criteri generali previsti nel presente decreto, la Direzione Generale del Personale in base alle rispettive esigenze di servizio segnalate dal Gruppo Operativo Mobile, dal Nucleo Investigativo centrale, dall'Ufficio per Sicurezza Personale e per la Vigilanza, dal Gruppo Intervento Operativo, può individuare, fermo restando l'organico stabilito, la riserva del numero delle unità poste a interpello interno ai predetti Reparti, da destinare a quelle articolazioni per l'abilitazione al pilotaggio di UAS dell'Amministrazione.
4. Su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità il personale pilota di cui al comma 1) lettera a) potrà essere impiegato anche presso le strutture penitenziarie per minori e i Nuclei di Polizia Penitenziaria, che operano quali Reparti presso gli Uffici inter-distrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

Articolo 6
(Requisiti dei candidati pilota)

1. L'accesso al corso di specializzazione per pilota UAS del Corpo è riservato al personale di Polizia Penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti generali:
   a) diploma di maturità;
   b) idoneità psico-fisica all'impiego come pilota UAS;
   c) non aver riportato un giudizio inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
   d) non avere procedimenti penali in corso per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio;
   e) non aver riportato condanne penali;
   f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente;

g) non aver superato i 54 anni di età.

Articolo 7
(Requisiti candidati istruttori)

1. L'accesso alla qualifica, previo superamento del corso per Istruttore UAS del Corpo, è riservato al personale di Polizia Penitenziaria con almeno due anni di servizio effettivo nella specializzazione di Pilota ed in conferma del possesso dei seguenti requisiti generali:

a) abilitazione al pilotaggio degli UAS rilasciato dall'Amministrazione;
b) non aver riportato la revoca o la sospensione della abilitazione al pilotaggio UAS;
c) assenza di patologie intervenute che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione dell'UAS, verificabili da certificato prodotto da esaminatore Aero medico Enac (AME);
d) non aver riportato un giudizio inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
e) non avere procedimenti penali in corso per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio;
f) non aver riportato condanne penali;
g) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente.

2. gli Istruttori UAS, fermo restando l'impiego in qualità di Pilota, esercitano tale prerogativa esclusivamente in ambito formativo.
3. I criteri di selezione e valutazione dei titoli, ivi compresa la composizione della Commissione esaminatrice, sono definiti con apposito provvedimento del Direttore Generale del Personale previa autorizzazione del Capo del Dipartimento.

Articolo 8
(Corso di formazione)

1. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione di pilota di aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo di polizia penitenziaria ha la durata prevista dalla normativa vigente in materia, per il conseguimento della relativa abilitazione al pilotaggio e comunque determinata dalla Direzione Generale della Formazione in relazione alle specifiche esigenze formative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
2. Il corso di formazione si svolge presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione penale "Piersanti Mattarella" in Roma e/o presso le Scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e Istituti di Istruzione, secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale della Formazione.
3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono approvati i programmi formativi, i moduli didattici e le modalità degli esami finali con relativa graduatoria di merito.

Articolo 9
(Esercitazioni e aggiornamento)

1. Il personale specializzato è tenuto ad effettuare esercitazioni di pilotaggio periodiche e frequentare sessioni di aggiornamento tecnico-pratico secondo le disposizioni dettate dalla normativa e con le modalità disposte dalla Direzione Generale della Formazione.

Articolo 10
(Durata, sospensione e revoca della specializzazione)

1. Il periodo minimo di permanenza nella specializzazione e nella sede di impiego è di 5 anni e comunque in linea con la validità del titolo abilitativo.
2. Al personale abilitato cui siano contestate condotte incompatibili con la prosecuzione del servizio, ovvero rilevata la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 5, dalla lettera b) alla lettera f), ovvero non frequenti i corsi di aggiornamento previsti dalla normativa di settore e/o predisposti dalla Direzione Generale della Formazione, durante la fase istruttoria è sospeso dalle funzioni inerenti alla specializzazione.
3. All'esito dell'istruttoria, reso definitivo l'accertamento dei fatti e la verifica delle condizioni d'incompatibilità, la specializzazione è revocata.
4. L'Amministrazione può accertare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti psico-fisici.
5. La Direzione Generale della Formazione garantirà la frequenza di corsi di aggiornamento anche per il rinnovo dell'abilitazione al pilotaggio degli UAS.
6. I provvedimenti di revoca e sospensione saranno emanati dal Capo del Dipartimento o suo delegato.

Articolo 11
(Disposizioni transitorie)

1. Il personale che all'entrata in vigore del presente decreto ministeriale sia già in possesso di abilitazioni idonee al pilotaggio presso le articolazioni di cui all'art. 5, comma 1 lett. b, c, d, e, sarà ammesso al corso di formazione fermo restando il fabbisogno di cui all'art. 5, comma 2 ed i requisiti di cui all'art. 6.
2. La Direzione Generale della Formazione, nei primi due anni dall'avvio dei corsi di formazione, su proposta del Direttore della Divisione II della medesima Direzione Generale, di concerto con il Direttore della Divisione IV della Direzione Generale del Personale, potrà individuare secondo l'ordine definito dalla graduatoria finale dei corsi per pilota, nella misura massima del 50% dei corsisti, il personale da avviare al successivo corso per Istruttori UAS, anche in assenza del requisito di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 7.

Il Ministro